

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie
Ufficio IV*

Bambini contesi: Guida di orientamento

INDICE:

Introduzione – *pag.2*

PARTE I

- La sottrazione internazionale di minori - *pag.3*
- Strumenti giuridici internazionali vigenti in materia - *pag.6*
- Come prevenire la sottrazione di un minore - *pag.8*
- Cosa fare a sottrazione avvenuta - *pag.9*
- Il diritto di visita - *pag.11*

PARTE II

- Il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e delle Rapp.ze diplomatico-consolari - *pag.12*
- Le funzioni del Console - *pag.14*
- Iscrizione all'AIRE dei minori contesi - *pag.15*
- Il Mediatore del Parlamento Europeo - *pag.16*
- Informazioni su ordinamenti e normative straniere in tema di diritto di famiglia - *pag.17*
- Links utili - *pag.18*

PARTE III

Le statistiche (31.12.2013) - *pag.19*

Assistenza minori italiani contesi: casi trattati dal MAE

Sottrazione internazionale di minori italiani: casi pendenti presso il MAE per area geografica

Introduzione

La presente Guida, giunta alla sua ottava edizione, intende innanzitutto inquadrare il fenomeno della sottrazione internazionale di minori e gli strumenti giuridici nazionali, internazionali ed europei applicabili in materia.

Illustra il ruolo che il Ministero degli Esteri può svolgere nel sostenere i diritti dei minori italiani coinvolti nelle drammatiche vicende di sottrazione e contiene indicazioni e suggerimenti emersi dalla prassi degli ultimi anni.

Questa edizione della Guida, che vuole costituire uno strumento di orientamento ed aggiornamento per tutti coloro i quali sono chiamati ad intervenire nelle singole situazioni, contiene diversi *links* utili ed una bibliografia di riferimento.

ottobre 2014

Parte I

La sottrazione internazionale di minori

“Gli Stati adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti” (art.11 Conv. ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia).

Tra i principi fondamentali dei diritti dell'infanzia, ampiamente tutelati sia da normative nazionali che internazionali, emerge quello del “superiore interesse” del minore: in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del minore deve essere prioritario (art. 3 Conv. ONU; Preambolo Conv. Aja 25.10.1980). Fondamentale è anche il diritto ad avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambe le figure genitoriali anche dopo la separazione o il divorzio (art.9.3 Conv. ONU; art.24 Carta Diritti Fondamentali Unione Europea).

Cos'è la sottrazione internazionale di minori?

Con l'espressione **“sottrazione internazionale di minori”** si indica la situazione in cui:

- un minore viene illecitamente trasferito all'estero;
- un minore viene illecitamente trattenuto all'estero (“mancato rientro”).

Secondo l'art. 3 della Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25.10.1980, “Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

- a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e
- b) se tali diritti erano effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di affidamento può, in particolare, derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa o da un accordo vigente in base alla legislazione del predetto Stato. Simile definizione viene data anche dal Reg.(CE) n. 2201/2003 all'art. 2 par.11.

La sottrazione internazionale di minori viene comunemente definita:

- a) **“attiva”** quando il minore viene illecitamente condotto dall'Italia all'estero o non è ricondotto in Italia - quale Paese di residenza abituale- a seguito di un soggiorno all'estero;
- b) **“passiva”** quando un minore viene illecitamente condotto dall'estero in Italia, o vi è qui trattenuto.

Nell'ordinamento italiano, la sottrazione di minore costituisce anche reato (art. 574 bis c.p. ⁽¹⁾; v. anche gli artt. 574 e 605 c.p.).

¹ **Sottrazione e trattenimento di minore all'estero:** “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.” (art.574 bis c.p.). **Sottrazione di persone incapaci:** “Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la (patria) potestà, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente (la patria) potestà, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.” (art.574 c.p.). **Sequestro di persona:** “Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;2. da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore” (art.605 c.p.).

Chi può intervenire?

Ove ne ricorrano i presupposti:

- **Il Ministero della Giustizia** interviene **mediante l'Autorità Centrale** istituita presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile, nei casi di sottrazione -attiva e passiva- coinvolgenti sia minori italiani che stranieri, avvenuti tra l'Italia e quei Paesi con i quali è in vigore la Convenzione de L'Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (*v. infra*).

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è Autorità Centrale anche per l'attuazione del Regolamento n.2201/2003 (*v. infra*).

N.B. L'Autorità Centrale è il solo organo legittimato ad attivare le procedure previste dalla Convenzione de L'Aja del 1980 e del Regolamento n.2201/2003

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia minorile, Ufficio II - Autorità Centrali convenzionali
Via Damiano Chiesa, 24 – 00135 Roma
Tel. +39.6.681881; fax + 39.6.68808085
e-mail: autoritacentrali.dgm@giustizia.it
PEC: ucd2.dgm@giustiziacerit.it; acitalia0409.dgm@giustiziacerit.it

- **Il Ministero degli Affari Esteri**, nei soli casi di sottrazione **“attiva” di un minore italiano**, può fornire assistenza consolare all'estero al genitore ed al minore italiani e, ove opportuno, sostenere le procedure avviate dall'A.C. e/o dai legali (*v. infra*).

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche migratorie - Ufficio IV
Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 Roma
Tel. +39.6.36913900: fax +39.6.36918609
e-mail: dgit4@esteri.it
PEC: dgit.04@cert.esteri.it

Strumenti giuridici internazionali vigenti in materia

A livello internazionale esistono diversi strumenti giuridici - non ancora in vigore in tutti gli Stati - che stabiliscono i principi basilari in materia e prevedono delle procedure a tutela del minore:

1. **La Convenzione de L'Aja del 25.10.1980**² sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori -ratificata con Legge n.64/1994- alla quale aderiscono, al momento, **novantatre Paesi**³. Tale Convenzione si pone l'obiettivo primario di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale.⁴ Altro fondamentale obiettivo della Convenzione è la regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario⁵. Ad oggi, la Convenzione è l'unico strumento giuridico internazionale cogente cui è possibile ricorrere per i casi di sottrazione/regolamentazione del diritto di visita con Paesi non appartenenti all'Unione Europea; occorre tuttavia evidenziare che le procedure previste dalla Convenzione non trovano applicazione identica ed uniforme in tutti gli Stati, dipendendo l'attuazione, in concreto, dalle singole normative interne. Ciò rileva soprattutto per la fase esecutiva dei provvedimenti di rimpatrio o diritto di visita.

L'Autorità Centrale presso il Dipartimento di Giustizia Minorile è preposta alla concreta attuazione della Convenzione, avviando e seguendo le procedure internazionali ivi prescritte, avvalendosi della collaborazione delle Autorità Centrali dei Paesi aderenti nonché di altre istituzioni (Forze di Polizia, Servizi sociali, ecc.; v. art. 7 Conv. Aja).

2. **Il Regolamento (CE) n. 2201 del Consiglio dell'Unione Europea del 27.11.2003**⁶ (c.d. Reg. Bruxelles II Bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n.1347/2000. Il Regolamento, che si propone di istituire uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia, si applica negli Stati membri dell'Unione Europea - ad eccezione della Danimarca - dal 1.3.2005. In materia di sottrazione di minori, il Regolamento integra la Convenzione de L'Aja e stabilisce, tra l'altro: a) la competenza del Giudice del Paese ove il minore risiedeva prima della sottrazione; b) l'esecutività delle decisioni emesse dal Giudice competente provviste del c.d. certificato standard (*titolo esecutivo europeo*). E' in corso la revisione del Regolamento.

² www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=24t

³ La Convenzione de L'Aja è applicata tra l'Italia e i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belarus, Belgio, Belize, Bosnia Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Bulgaria, Canada, Cile, Cina (solo per le regioni autonome di Hong Kong e Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Georgia, Giappone, Guatemala, Honduras, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica di Moldova, Repubblica di San Marino, Romania, Saint Kitts e Nevis, Seychelles, Serbia e Montenegro, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Sri Lanka, Thailandia, Trinidad e Tobago, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zimbabwe.

⁴ Art. 8 della Convenzione de L'Aja del 1980.

⁵ Art. 21 della Convenzione de L'Aja del 1980.

⁶ <http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

3. **La [Convenzione Europea di Lussemburgo del 20.05.1980](#)**⁷ -ratificata con Legge n.64/1994- sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento (*Paesi europei non UE*).

La Convenzione è fondata sul presupposto della esistenza di un provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui esso risiede al momento della sottrazione. Autorità centrale per l'attuazione è sempre il Dipartimento per la Giustizia minorile presso il Ministero della Giustizia.

4. **La [Convenzione europea di Strasburgo del 25.01.1996](#)**⁸ sull'esercizio dei diritti del fanciullo, ratificata con L. n.77/2003.

La Convenzione mira a promuovere, nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi e a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio, vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite di altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure in materia di diritto di famiglia che li riguardano.

Pur non prevedendo strumenti operativi le seguenti Convenzioni coniugano principi cui gli Stati devono attenersi.

5. **La [Convenzione ONU di New York del 20.11.1989](#)**⁹ sui diritti dell'infanzia, ratificata con Legge n. 176/1991.

La Convenzione e i suoi 3 Protocolli opzionali sono lo strumento internazionale più completo in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia. Tra questi va segnalato il principio del superiore interesse del bambino (art.3); il diritto a preservare la propria identità, ivi compresa la nazionalità, il nome e le sue relazioni familiari (art.8); ad intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (art. 9 e 10); ad essere tutelato contro gli illegittimi trasferimenti all'estero (art.11).

Gli Stati parte della Convenzione sono, alla data di pubblicazione, 194 Stati (esclusi gli Stati Uniti).

6. **La [Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4.11.1950](#)** - ratificata con L. n.848/1955 - ed i suoi 14 Protocolli aggiuntivi hanno predisposto un particolare sistema di tutela internazionale dei diritti dell'uomo, offrendo ai singoli la facoltà di invocare il controllo giudiziario di organi sovranazionali sul rispetto dei loro diritti. Della Convenzione, ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE, sono parte tutti i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa.

In particolare, l'art. 8 (***Diritto al rispetto della vita privata e familiare***) è spesso richiamato nelle controversie in materia di minori contesi¹⁰.

⁷ <http://conventions.coe.int>

⁸ <http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

⁹ http://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_ONU_diritti_infanzia.pdf

¹⁰ <http://www.echr.coe.int>

Come prevenire la sottrazione di un minore

E' opportuno specie nei casi di genitori con diversa cittadinanza e ove si abbiano concreti timori di sottrazione:

- **informarsi** sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza dell'altro genitore;
- **informarsi** dettagliatamente circa l'indirizzo di residenza/domicilio all'estero dell'altro genitore e/o della sua famiglia d'origine, compresi i recapiti telefonici;
- **far riconoscere**, ove possibile, nello Stato di appartenenza dell'altro genitore, l'eventuale provvedimento di affidamento del minore già ottenuto in proprio favore;
- se il minore deve recarsi all'estero, **far sottoscrivere** dall'altro genitore una dichiarazione di impegno al rientro in Italia alla data stabilita, eventualmente anche innanzi ad una parte terza (notaio, legale, autorità consolare);
- **vigilare**, in occasione dell'esercizio del diritto di visita riconosciuto al genitore non affidatario, affinché lo stesso non trattenga con sé il minore illecitamente oltre il periodo stabilito;
- **non concedere** l'assenso al rilascio del passaporto, ovvero **revocare** l'atto di assenso a suo tempo concesso, affinché il passaporto rilasciato al minore venga ritirato;
- **chiedere** al Giudice competente l'emissione di un espresso provvedimento di divieto di espatrio del minore senza il consenso dell'altro genitore;
- **verificare** l'esecuzione del provvedimento di divieto di espatrio;
- se si è già sporta denuncia di sottrazione e/o scomparsa, **accertarsi** che questa risulti inserita nella Banca Dati delle Forze di Polizia;
- valutare, con l'ausilio di un legale, se ricorrono le condizioni per richiedere al Procuratore della Repubblica competente l'attivazione dell' "*Allarme Scomparsa Minori*", un dispositivo operativo di allarme e ricerca sul territorio nazionale (<http://www.prefettura.it/roma/contenuti/12581.htm>).

Attenzione:

Il Ministero degli Affari Esteri non ha competenza nei casi in cui la sottrazione non sia ancora avvenuta.

Il Ministero degli Affari Esteri non ha competenza sul controllo delle frontiere.

C'è una sola "prevenzione" possibile per evitare situazioni di conflitto:

Privilegiare l'interesse superiore e primario del minore, cercando di raggiungere un accordo sulle modalità di affido e/o di visita.

Cosa fare a sottrazione avvenuta

Il genitore o, se diverso, il titolare del diritto di affidò, con o senza l'ausilio di un legale, **può**:

1. **valutare se sporgere denuncia** presso gli organi di Polizia giudiziaria competenti, avendo cura di verificare che la denuncia risulti nei sistemi informatici delle Forze di Polizia;
2. rivolgersi **all'Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia**¹¹, se tra l'Italia e il Paese di presunta destinazione del minore è in vigore la Convenzione de L'Aja del 25.10.1980 o il Regolamento (CE) n. 2201/2003.

In tali casi **si può**, attraverso l'Autorità Centrale:

- proporre istanza di ritorno del minore (art. 8 Convenzione Aja 1980; art. 11 Reg. Bruxelles 2201/2003) purchè:
 - il minore non abbia compiuto i 16 anni di età (art.4 Conv. Aja 1980)
 - il minore avesse come residenza abituale l'Italia (art.4 Conv. Aja 1980)

Ai sensi dell'art. 12 Conv. Aja 1980 “..qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto (..) e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L'autorità giudiziaria o amministrativa benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente”.

- proporre istanza per la regolamentazione o l'esercizio del **diritto di visita** (v. infra).

L'istanza può essere proposta anche direttamente innanzi all'Autorità Centrale del Paese in cui è stato condotto o trattenuto il minore.

3. **ricorrere al Tribunale** competente al fine di regolamentare/modificare le condizioni di affidò e/o ottenere un ordine di rimpatrio;
4. ricorrere al Tribunale competente per la sospensione della **responsabilità genitoriale** di chi ha commesso la sottrazione.

La Conv. Aja 25.10.1980, infatti, non pregiudica la facoltà per la persona o l'ente che adduca la violazione dei diritti di affidò o di visita di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione (art. 29 Conv.).

5. **avvertire** la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie (DGIT – Ufficio IV¹²) presso il Ministero degli Affari Esteri affinché vengano, se opportuno, attivate le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari.

Nel caso in cui oltre alla sottrazione si denunci anche la scomparsa del minore, vi è la possibilità di rivolgersi anche al **Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse**: ufficiocommissario.personescomparse@interno.it.

Si rammenta anche il numero **116000** -numero unico europeo- affidato in Italia al Ministero dell'Interno e gestito da *Telefono Azzurro*, dedicato a chiunque voglia segnalare una situazione di scomparsa di un bambino o adolescente italiano o straniero.

Per ulteriori informazioni si suggerisce di consultare il **116000 (anche on line)**.

¹¹ v. sopra, pag. 5

¹² v. sopra, pag. 5

6. A livello internazionale, è possibile inoltre proporre, se ne sussistano i presupposti:
- a) **Istanza al Mediatore del Parlamento Europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori** -di comune accordo con l'altro genitore- per avviare la procedura di mediazione familiare (*v. infra, parte II*).
 - b) **Denuncia alla Commissione Europea** se, durante lo svolgimento della complessa procedura attivata a seguito di una sottrazione internazionale di minore in un Paese UE, dovessero ravvisarsi violazioni del diritto dell'Unione Europea¹³.
 - c) **Ricorso individuale alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**¹⁴, qualora si ravvisino violazioni dei diritti tutelati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950 da parte di uno Stato aderente alla Convenzione stessa; è necessario l'esaurimento delle vie di ricorso interne.

E' opportuno evitare di far trascorrere molto tempo dalla sottrazione, soprattutto quando ci siano già stati tentativi di composizione della vicenda seguiti solo da insuccessi o rinvii. Il decorso del tempo potrebbe pregiudicare l'esito delle procedure di rimpatrio.

Si suggerisce inoltre di diffidare da privati, associazioni o singoli, che promettono il rientro dei minori con mezzi illeciti e verso il pagamento di somme di denaro.

¹³ http://ec.europa.eu/eu_law

¹⁴ Artt. 34 e 35 CEDU

Il diritto di visita

E' possibile contattare l'Autorità centrale presso il Ministero della Giustizia per ottenere informazioni anche in merito al diritto di visita al minore ed eventualmente proporre:

- **istanza per l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo di tale diritto, ai sensi dell'art.21 della Convenzione de L'Aja del 1980** (se essa è in vigore tra l'Italia ed il Paese di presunta destinazione).

Art. 21. *Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all'Autorità Centrale di uno Stato contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore. Le Autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'Articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonché l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto. Le Autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto, possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti.*

Le Autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.

- **istanza per il riconoscimento e l'esecuzione di tale diritto ai sensi dell'art. 41 Reg. Bruxelles II Bis** (se il Paese di presunta destinazione è destinatario di tale Regolamento).

Art. 41

1. *Il diritto di visita di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine in accordo con il paragrafo 2. Anche se il diritto interno non prevede l'esecutività di diritto, nonostante un eventuale ricorso, di una decisione che accorda un diritto di visita, l'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione esecutiva.*

2. *Il giudice di origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1, sulla base del modello standard di cui all'allegato III (certificato sul diritto di visita), solo nei seguenti casi:*

a) in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, o, è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste condizioni, sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente; b) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; c) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità. Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della decisione.

3. *Se il diritto di visita riguarda un caso che sin dall'atto della pronuncia della decisione riveste un carattere transfrontaliero, il certificato è rilasciato d'ufficio quando la decisione diventa esecutiva, anche se solo provvisoriamente. Se il caso diventa transfrontaliero solo in seguito, il certificato è rilasciato a richiesta di una delle parti.*

Parte II

Il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatico-consolari

- Se tra l'Italia e lo Stato in cui il minore è stato condotto sono in vigore la Convenzione dell'Aja del 1980 e/o il Regolamento (CE) n.2201/2003, la competenza primaria, come si è visto, è dell'Autorità Centrale istituita presso il Dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, preposta ad investire del caso l'omologa Autorità Centrale straniera.

L'Autorità Centrale, con la quale il MAE intrattiene una costante collaborazione, può essere contattata per valutare la possibilità di avviare le procedure per il ritorno o per il diritto di visita precedentemente illustrate.

In tali casi la competenza del Ministero degli Esteri, Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie (DGIT) è di sostegno all'azione dell'Autorità Centrale.

- Se tra l'Italia e lo Stato in cui il minore è stato condotto **non sono in vigore** la Convenzione de L'Aja del 1980 e/o il Regolamento (CE) n. 2201/2003 non è possibile l'attivazione delle Autorità centrali e, ove non si raggiunga un accordo, occorre ricorrere all'ausilio di un legale per l'avvio delle procedure giudiziarie.

In entrambi i casi, il Ministero degli Esteri - DGIT può, valutate le circostanze:

- **fornire** le prime informazioni e assistenza al cittadino italiano e/o ai legali;
- **attivare**, sotto il profilo dell'assistenza consolare, le Rappresentanze diplomatico-consolari competenti in loco;
- **monitorare** lo sviluppo dei casi in collaborazione con le altre Autorità coinvolte (Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno).

A titolo di esempio, le Rappresentanze diplomatico-consolari, in stretto raccordo con la DGIT possono:

- **sostenere** l'azione dell'Autorità Centrale.
- **sensibilizzare**, ove ritenuto opportuno, Autorità o istituzioni locali;
- **seguire**, ove possibile, l'azione delle Autorità di polizia nelle ricerche del minore sottratto;
- **effettuare**, se richiesti, tentativi di contatto con l'altro genitore o di conciliazione tra le parti;
- **fornire** nominativi di legali di riferimento in loco (senza assunzione di responsabilità per l'operato dei professionisti e per le tariffe da loro applicate¹⁵);
- **fornire** nominativi di interpreti e/o traduttori in loco;
- **effettuare**, solo ove ne ricorrano i presupposti, visite consolari al minore conteso (*v. infra*);
- **presenziare** alle udienze in qualità di uditore, ove ritenuto opportuno, d'intesa col legale di parte e compatibilmente con la normativa locale;
- **esercitare** i poteri di giudice tutelare nella persona del Console (*v. infra*);

¹⁵ Gli eventuali elenchi di professionisti non sono da ritenere esaustivi; l'indicazione di nominativi è al solo scopo di facilitare l'utenza

Il Ministero degli Affari Esteri e le Rappresentanze diplomatico-consolari
NON possono:

- agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali;
- fornire consulenza legale;
- fornire sostegno economico, tranne nei casi previsti dalla normativa consolare;
- rispondere dell'operato dei professionisti di riferimento e delle tariffe da loro applicate;
- rappresentare il connazionale in giudizio;
- promuovere d'ufficio il riconoscimento e/o l'esecuzione all'estero di un provvedimento giudiziario;
- eseguire il rintraccio di un minore scomparso;
- rimpatriare coattivamente un minore sottratto.

Le funzioni del Console

Il Console esercita all'estero i poteri di **Giudice tutelare** nei confronti, tra l'altro, dei cittadini minorenni residenti nella circoscrizione di competenza, nel rispetto dell'ordinamento locale.

L'esercizio dei poteri di giudice tutelare può essere di **difficile assolvimento** se il minore italiano sia in possesso di **doppia cittadinanza**.

In tal caso, l'azione dell'Autorità consolare può incontrare dei limiti nell'ordinamento del paese straniero¹⁶ che può:

- considerare subordinata la cittadinanza italiana;
- prevedere l'esercizio in via esclusiva della tutela del minore in capo al genitore straniero.

Come già accennato, l'Autorità consolare -in casi particolari e se ritenuto opportuno- può effettuare una visita consolare al minore all'estero; ciò qualora l'Autorità centrale non abbia potuto acquisire informazioni sul minore (*v. infra*) o se il genitore che ha subito la sottrazione non possa oggettivamente recarsi di persona a fargli visita o non riesca ad avere contatti con il figlio.

La funzione essenziale della visita consolare, che deve essere comunque accordata dal genitore presso cui si trova di fatto il minore od ottenuta tramite la mediazione delle autorità locali è quella di:

- **verificare le condizioni di vita e di salute** del minore italiano, nell'interesse superiore dello stesso;
- **acquisire informazioni sull'attuale contesto sociale, ambientale e parentale in cui vive il minore** a seguito del suo sradicamento dalla residenza abituale in Italia.

N.B.

Se tra l'Italia e lo Stato in cui il minore è stato condotto sono in vigore la Convenzione de l'Aja del 1980 e/o il Regolamento (CE) n. 2201/2003, le informazioni sul minore possono essere acquisite per il tramite delle Autorità Centrali, nell'ambito degli obblighi di cooperazione reciproca (art. 7 Conv. Aja e art. 55 Reg. 2201/2003).

¹⁶ Art. 5, lett. H) Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24.4.1963: Tali poteri possono essere esercitati "nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza".

Iscrizione all'AIRE dei minori contesi

L'AIRE é l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero istituita nel 1990 a seguito della Legge n. 470/1988.

L'iscrizione anagrafica dei minori italiani o doppi cittadini illecitamente condotti all'estero:

- consente di attestare la residenza all'estero, ovvero l'abituale dimora del cittadino all'estero, sia maggiorenne che minorenni;
- permette un'individuazione dello stesso che, in caso contrario, potrebbe non essere facilmente rintracciabile;
- prescinde da eventuali contestazioni derivanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria italiana o locale;
- non costituisce, di per sé, una circostanza probante ai fini di determinare la residenza abituale, l'affidamento, la custodia o il rimpatrio.

L'iscrizione all'AIRE del minore – già riconosciuto come cittadino italiano e convivente all'estero con un parente straniero – è disposta, su richiesta di parte o anche d'ufficio, dall'Ufficiale di anagrafe (cui perviene la richiesta di iscrizione da parte del competente Ufficio consolare) tramite compilazione di una scheda di famiglia intestata al solo minore.

L'iscrizione anagrafica prescinde dalla situazione giuridica della persona che viene iscritta, in quanto è finalizzata esclusivamente ad **individuare in modo oggettivo la presenza fisica su uno specifico territorio o in una data località.**

**Per ulteriori approfondimenti:
Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Link: [AIRE](#)**

Il Mediatore del Parlamento Europeo

La figura del [Mediatore del Parlamento Europeo per i casi di sottrazione di minori](#) è stata creata nel 1987 nell'intento di contribuire alla soluzione delle situazioni di conflitto che sorgono quando, in seguito alla separazione di una coppia di genitori di diversa nazionalità europea, un figlio viene sottratto ad uno di essi dall'altro.

Il Mediatore del Parlamento Europeo ha come **compito**:

- **assistere** i genitori per il raggiungimento di una composizione amichevole;
- **tutelare** al meglio gli interessi superiori del bambino sottratto;
- **tentare di** raggiungere un accordo negoziato nell'interesse esclusivo del minore.

Come può attivarsi la procedura di mediazione?

I genitori che desiderano ricorrere ad una procedura di mediazione possono mettersi in contatto con il Mediatore del Parlamento Europeo:

- saranno convocati presso il Parlamento Europeo o il luogo di residenza del minore (a seconda delle circostanze del caso) per discutere la controversia;
- se le parti sono disponibili e vi sono le condizioni per l'accordo, sarà avviata la procedura di mediazione. Una volta raggiunto l'accordo, questo può essere comunicato al Tribunale, che ne ufficializzerà i termini con un'ordinanza riconosciuta e applicabile in altri paesi;
- se le due parti non sono disponibili e non vi sono le condizioni, viene comunque fornito un servizio di assistenza ed orientamento.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea **Articolo 24 - Diritti del bambino**

I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Informazioni su alcuni ordinamenti giuridici stranieri

E' sempre opportuno acquisire informazioni sulle normative e gli orientamenti giurisprudenziali stranieri in materia di diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento dei figli, diritto di visita, assegno di mantenimento, misure di protezione, ecc.).

A tal fine si può:

- consultare un legale specializzato in materia, in Italia o all'estero;
- prendere contatto con le Rappresentanze straniere in Italia;
- prendere contatto con le Rappresentanze italiane all'estero.

Per i contatti delle Rappresentanze diplomatico – consolari v. infra.

A solo titolo di esempio, si riportano di seguito alcuni

Links utili *(in inglese o francese)*:

-Country Profiles (Paesi aderenti alla Convenzione Aja 1980)

-The Malta Process (cooperazione tra Paesi aderenti alla Convenzione Aja 1980 e Paesi non aderenti di diritto “islamico”)

-Schede su alcuni Paesi extra UE in tema di sottrazione di minori

-Africa

-Asia-Oceania

-America Latina

[Altri Links utili:](#)

[Ministero degli Affari esteri](#)

[Autorità Centrale italiana](#)

[Rappresentanze diplomatico – consolari italiane all'estero](#)

[Rappresentanze diplomatico – consolari straniere in Italia](#)

[Sito Ufficiale Convenzione de L'Aja 25.10.1980](#)

[Mediatore Europeo](#)

Commissione UE:

<http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:DS0114162:IT:HTM>

<http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:DS0114161:IT:HTML>

[Commissario per le Persone Scomparse](#)

[Telefono Azzurro - 116000](#)

[Garante per l'Infanzia](#)

[Bibliografia](#) (Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato)

PARTE III

STATISTICHE

(Fonte: *Annuario statistico M.A.E. 2014, aggiornate al 31.12.2013*)

Casi di assistenza a minori contesi italiani trattati dal MAE

Tipologia	2013
Assistenza a minori	106
Diritto di visita	32
Prevenzione sottrazione	10
Sottrazione di minore residente all'estero	28
Altro	24
Totale	200

Casi di sottrazione internazionale di minori italiani trattati dal MAE distribuzione per area geografica

AREA GEOGRAFICA	2011	di cui nuovi	2012	di cui nuovi	2013	di cui nuovi
Unione Europea	106	18	87	20	64	21
Europa (extra UE)	50	5	47	9	37	12
Americhe	87	16	97	24	68	25
Mediterraneo e M.O.	33	14	28	8	28	7
Africa Sub-sahariana	6	1	8	3	3	
Asia e Oceania	18	4	19	3	15	6
TOTALE	300	58	286	67	215	71

Fonte: DGIT. Dati riferiti alle sole segnalazioni pervenute al M.A.E.; per ulteriori dati si suggerisce di fare riferimento alle statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia